



# CITTA' DI BELLONA

*Medaglia D'oro al C.M.*

Provincia di Caserta

Settore Vigilanza - Comando Polizia Municipale

\*\*\*\*\*

Prot. N. 2044/risc.

del 13.04.2014

## AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GARA CICLISTICA ai sensi dell'art. 9, D.leg.vo 30.4.1992, n. 285

VISTA l'istanza presentata da BISCARDI Anna, nata a Caserta il 07-09-1969 e residente a S. Nicola la Strada alla via Grotta n.49, Presidente della Società "G.S. AMORUSO" . con sede in S. Nicola la Strada al viale Europa n.31 , intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della gara ciclistica denominata "GRAN PREMIO D'APERTURA" con partenza da via Triflisco il 16-03-2014 alle ore 09,30 ed arrivo a via Platani alle ore 11.40;

VISTO il programma della manifestazione, la tabella di marcia ed il percorso di gara (via Triflisco, via Ferranzano, via Platani e ritorno su via Triflisco), circuito da ripetere 8 volte;

PRESO ATTO che la manifestazione interesserà le strade via Triflisco, via Ferranzano e via Platani tutte ricadenti nel territorio del Comune di Bellona;

VISTE le disposizioni dell'art.9, D.Lg.vo 30.4.1992, n.285 come modificato dall'art.2 del D.Leg.vo 15.1.2002 n.9;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito indicate;

VISTA la polizza assicurativa n. 937800214 stipulata da Federazione Ciclistica Italiana con la compagnia AXIS Specialty London valida fino al 31-12-2014 per la copertura di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione di cui all'art.9, c.6, D.Leg.vo 30.4.1992, n.285 e successive modificazioni;

### AUTORIZZA

la Sig.ra BISCARDI Anna nata a Caserta il 07-09-1969 e residente a S. Nicola la Strada in via Grotta n.49, Presidente della " A.S.D. G.S. AMORUSO" meglio indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la gara ciclistica sopraindicata nel giorno e lungo il percorso di cui all'allegato programma dettagliato a condizione che vengano osservate le seguenti prescrizioni:

- prima di dare inizio alla competizione sportiva, sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei concorrenti o di chiusura della strada emesso ai sensi dell'art.9, c.7-bis del D.Leg.vo 30.4.1992, n.285, come modificato dall'art.2 del D.Leg.vo 15.1.2002, n.9;

- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;

- prima dell'inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo da parte della Commissione di gara e/o personale tecnico competente, sull'intero percorso al fine di accertare la piena transitabilità della strada nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti;

- prima dell'inizio della gara sia dato avviso ai responsabili delle squadre, ovvero a tutti i concorrenti, circa l'esatta ubicazione, la natura e la tipologia di eventuali punti pericolosi, di ostacoli fissi presenti al centro della carreggiata (es. aiuole spartitraffico, marciapiedi in gallerie, ecc.), ovvero di altre circostanze che possano determinare pericolo, fornendo specifica indicazione

delle modalità con le quali gli stessi saranno segnalati o protetti, nonché delle eventuali cautele e comportamenti da adottare per superarli;

- sia garantita, con proprio personale dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali;
- al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, la competizione dovrà essere adeguatamente scortata, ai sensi dell'art. 9 - commi 6bis e 6ter – del D.Lgs 285/1992, dagli Organi di cui all'art. 12 - 1° comma - del Codice della Strada ovvero da Personale abilitato di cui al Disciplinare per le Scorte Tecniche approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002, ai sensi dell'art. 9, comma 6 bis e ter, del codice della Strada e modificato con Decreto in data 19 Dicembre 2007 ;
- sia assicurata una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno un'ambulanza e di un medico;
- anche quando sia presente la scorta di un organo di polizia stradale, sia garantito il rispetto delle prescrizioni previste dall'art.5 del Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002, e dall'art.360, D.P.R. 16.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada), segnalando l'inizio e la fine della carovana composta dai ciclisti impegnati nella competizione sportiva nonché dai veicoli autorizzati a seguirli, con cartelli mobili di "inizio gara ciclistica" e "fine gara ciclistica";
- prima della partenza e durante lo svolgimento della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che hanno accumulato un distacco ritenuto incalcolabile, secondo le norme sportive, rispetto ai primi che, non potendo essere più considerati in corsa, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione stradale; ai fini della presente prescrizione, conformemente alle disposizioni dei regolamenti sportivi in materia, il distacco è considerato incalcolabile se supera un tempo pari a 3 minuti per ciascuna ora di gara; ai concorrenti non più in gara, oltre al rinnovo dell'avviso di cui sopra, dovrà essere imposto di togliersi il numero o altro segno distintivo che identifichi i concorrenti ancora in gara;
- sia accertata, durante tutta la durata della gara, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla carreggiata della strada interessata dalla manifestazione nonché la sicura percorribilità dei piani viabili adottando tutte le cautele opportune, ivi compresa, se necessario, la sospensione immediata della competizione; \*
- sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il suo svolgimento attraverso i mezzi d'informazione ovvero attraverso altre forme di pubblicità;
- salvo che gli organi di polizia stradale o della scorta tecnica che scortano la carovana non dispongano altrimenti, sia preavvisato l'imminente passaggio della carovana dei concorrenti e dei veicoli al seguito della manifestazione almeno 5 minuti prima del transito del primo concorrente mediante strumenti di pubblicità fonica, nel rispetto delle disposizioni dell'art.59, D.P.R. 16.12.1992, n.495 e successive modificazioni;
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'Ente proprietario della strada per il seguito di competenza;
- al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- salvo che non sia già prevista la vigilanza da parte di organi di polizia stradale, con l'ausilio di personale munito di bracciale o di altro indumento con segni di riconoscimento facilmente riconoscibili, dotato di bandierine rosse o arancione di dimensioni minime 50 x 50 cm, siano presidiati costantemente le intersezioni che interessano lo svolgimento della gara per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea (o la limitazione) della circolazione, allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco agli utenti della strada il sopraggiungere dei concorrenti nonché di dare la massima pubblicità all'ordinanza di sospensione;

- sia fatto rigorosamente rispettare il percorso indicato nella presente; qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute dopo l'inizio della corsa sia necessaria una variazione di percorso, sia immediatamente sospesa la manifestazione, ovvero, qualora la variazione interessi un percorso di limitata estensione, previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale indicati dall'art.12, c.1, D.Leg.vo 30.4.1992, n.285, sia imposto ai concorrenti di non gareggiare e di trasferirsi fino al più vicino punto del restante percorso autorizzato rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale; in quest'ultimo caso, dovranno essere adottate altresì tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti costituisca intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale;
- limitatamente ai tratti del percorso che interessano centri urbani con alta densità di traffico, sia dato preavviso di almeno 24 ore alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
- copia dell'autorizzazione sia presente a bordo del veicolo del direttore di corsa o del soggetto che ne fa le veci o ne assume di fatto le funzioni, per gli eventuali controlli da parte degli organi di polizia;
- vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla manifestazione;
- sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocità ed al numero dei corridori in gara;
- sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti mediante la sistemazione di idonei materiali protettivi (es. di balle di paglia, materassini o analoghi dispositivi di protezione e contenimento, ecc.) in prossimità di punti più pericolosi del percorso (ed in particolare di ostacoli posti al centro o ai margini della carreggiata) ovvero ne sia comunque segnalata la presenza attraverso personale incaricato dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento; in quest'ultimo caso, il personale incaricato dovrà presegnalare la presenza dell'ostacolo mediante una bandierina triangolare di colore giallo avente altezza non inferiore a 50 cm, adottando, in quanto possibile, segnali convenzionali non equivoci conosciuti dai concorrenti;
- siano messe in essere tutte le misure a tutela della pubblica e privata incolumità;
- siano messe in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione del traffico e di segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada percorsa dai ciclisti che partecipano alla gara attraverso l'intervento di personale di scorta tecnica nel numero e secondo le modalità previste dal citato Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
- siano fatti salvi i diritti di terzi;
- siano rispettate tutte le norme vigenti in materia;

Sono a carico del richiedente :

- 1) l'apposizione e la rimozione della segnaletica necessaria allo svolgimento della manifestazione,;
- 2) le responsabilità civili e penali per eventuali danni, arrecati a persone e cose, connessi allo svolgimento della manifestazione.

Copia della presente autorizzazione è trasmessa alla Prefettura di Caserta per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Bellona, lì 13 marzo 2014

Il Responsabile del Settore Vigilanza  
 -Comando Polizia Municipale-  
 F.to Ten.Carlo DEL VECCHIO